

CODICE ETICO.

Regole deontologiche dei professionisti delegati-convenzionati con ADUSBEP

(approvato dal Comitato Direttivo ADUSBEP, nella seduta del 1° dicembre 2000)

ADUSBEP onlus è un'associazione a difesa dei consumatori e degli utenti che ha come scopo quello di aiutare i cittadini ed in particolar modo i ceti meno abbienti: lo spirito che deve animare tutti i professionisti - delegati che collaborano con ADUSBEP è quello del volontariato a titolo gratuito. Avendo qui per riportato il testo della scrittura tra ADUSBEP ed il singolo professionista - delegato, già dallo stesso sottoscritto al momento dell'adesione all'associazione, seguono alcune indicazioni deontologiche che devono ispirare l'attività dei vari professionisti - delegati.

- Il rapporto tra il professionista - delegato e l'associato è fondato sulla fiducia che quest'ultimo ha nell'associazione negli scopi e finalità che questa persegue; ne deriva che il professionista - delegato ha il dovere e l'obbligo di prestare la propria opera nel rispetto dello spirito e della lettera dello statuto dell'associazione.
- Il professionista - delegato ADUSBEP deve tener conto delle condizioni economiche degli utenti e della loro qualità di soci, adeguando il proprio onorario alle capacità degli stessi ed alle indicazioni del Presidente e del comitato direttivo.
- Il professionista - delegato deve prestare gratuitamente la propria consulenza ADUSBEP nella formulazione di pareri orali, pretendendo un compenso solo per le ulteriori attività.
- Il professionista - delegato non deve consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti che possano creare un ingiustificato rischio e/o sacrificio delle ragioni o aspettative dell'associato.
- Il professionista - delegato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini comunque un conflitto tra incarichi già prestati per parti o categorie che si trovino in contrasto con le finalità statutarie.
- Sussiste conflitto di interessi in ogni caso in cui l'espletamento di un mandato determini il pericolo o la possibilità della violazione del segreto sulle informazioni fornite da un associato, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte o di una categoria avvantaggi o crei un pregiudizio ad altra parte o categoria, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato possa in qualunque modo influire nello svolgimento dell'incarico assunto per conto dell'associato ADUSBEP.
- Costituisce grave violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato ed agli interessi di ADUSBEP.
- Il professionista - delegato ADUSBEP è tenuto ad informare chiaramente l'associato all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le soluzioni possibili, nonché il presumibile costo complessivo della causa e delle sue prestazioni.
- Il professionista - delegato è tenuto altresì ad informare l'associato ed ADUSBEP sullo svolgimento dell'incarico conferitogli, nonché sulla presumibile durata dello stesso.
- Il professionista - delegato ADUSBEP deve chiedere all'associato l'anticipazione delle spese ed un acconto sull'onorario che non potrà mai superare i minimi tariffari o quell'altra somma che sarà determinata dal Presidente o dal Comitato Direttivo.
- Il professionista - delegato si obbliga ad informare il Comitato Direttivo prima di intraprendere qualsivoglia azione contro un associato (liquidazione Ordine Avvocati, ecc.).
- Il professionista - delegato che non rispetta le presenti regole deontologiche è dichiarato decaduto dall'incarico dal Comitato Direttivo ADUSBEP.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Presidente

Dott. Elio Lannutti